



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO COORDINAMENTO

ORDINANZA SINDACALE n. 11 / 2014

OGGETTO: DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI APERTURA E DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI, SALE VLT E DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI NELLE ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL TULPS - R.D. 773/1931.

IL SINDACO

Vista la comunicazione pervenuta da parte dell'AUSL di Ravenna, Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, Dipendenze Patologiche Faenza, prot n. 167/2014/SerT/FA, pervenuta al Comune di Faenza il 23/05/2014 prot. 23922, con cui si evidenzia la problematica legata alla dipendenza da gioco compulsivo ed alla sua preoccupante diffusione sul territorio comunale, attestata dalle richieste che ogni settimana giungono al SerT del Distretto di Faenza, da parte di pazienti o familiari per chiedere supporto e cure per problematiche legate al gioco d'azzardo; attualmente il Servizio segue una popolazione con problemi legati alla dipendenza e all'abuso di sostanze psicoattive e con problemi di gioco d'azzardo patologico per un totale di circa 520 persone, di ambo i sessi, di età compresa tra i 20 e gli 80 anni, la maggior parte dei quali dipendenti da slot machine. Nella relazione si sottolinea, tra l'altro, che oltre il 50% dei pazienti in trattamento per gioco compulsivo assume farmacoterapia per controllare le alterazioni dell'umore, patologia spesso correlata alla dipendenza da gioco. Per tutte le considerazioni riferite, si sottolinea l'esigenza di introdurre forme di regolamentazione a tutela della salute dei giocatori e della comunità;

Richiamato il provvedimento del Comune di Ravenna prot. 30154 in data 11 marzo 2014, con il quale il Sindaco di quel Comune ha determinato gli orari di apertura delle sale giochi e di tutte quelle attività che ricadono sotto il regime autorizzatorio previsto

dagli artt. 86 e 88 del TULPS, rispettivamente di competenza del Sindaco e del Questore, in recepimento di concordanti segnalazioni da parte di Asl e Questura di Ravenna, e valutata positivamente l'opportunità di adottare analogo provvedimento sul territorio del Comune di Faenza, anche per uniformare le politiche di prevenzione;

Dato atto del parere favorevole del Questore della Provincia di Ravenna acquisito nell'ambito della riunione di coordinamento svoltosi dal Prefetto in data 29 maggio 2014.

Dato atto che si rinviene l'utilità di adottare il presente provvedimento anche nell'ottica di contrastare l'insorgere di abitudini collegate alle frequentazioni degli studenti con particolare riferimento all'orario di apertura;

Considerato che rientra tra i compiti e gli obiettivi del Comune individuare e porre in essere, nei limiti delle proprie competenze, misure idonee ad eliminare od a contenere i fenomeni legati al "vizio del gioco" o gioco compulsivo, in quanto stanno divenendo sempre più preoccupanti e diffusi fino a tradursi in vera e propria patologia e piaga di ordine sociale;

Dato atto del ruolo che l'Ente locale può assumere e rivestire nell'ambito della tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo, inteso peraltro a porre in essere un sistema di prevenzione sociale che punti a tutelare i soggetti più deboli e vulnerabili nonché i minori, i quali, all'interno delle fasce della popolazione, risultano tra i più esposti al richiamo ed alle lusinghe del gioco d'azzardo;

Ritenuto di coinvolgere anche le medesime aziende, operanti nel settore del gioco legale, nell'approntamento di azioni per la prevenzione della ludopatia e per la riduzione del rischio di disordini, quali ad esempio l'approntamento di un servizio di assistenza psicologica ai frequentatori della sala, nonché di riduzione dell'orario di somministrazione di alcolici e di guardiania dei locali;

Considerata comunque l'opportunità di bilanciare e contemperare in maniera avveduta valori ritenuti entrambi meritevoli di attenzione, quali il diritto alla salute della popolazione e l'iniziativa economica delle imprese;

Ritenuto che il gioco d'azzardo e di fortuna, in cui sono contemplate le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché le reti di acquisizione di gettito, rientrano negli "altri servizi esclusi" di cui all'art. 7 lettera d) del D. Lgs. n. 59/2010 "*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*" (che riguarda anche la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali) e

che pertanto detto decreto non si applica alle fattispecie oggetto della presente ordinanza (cfr ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2712 del 15/07/2013);

Attesa la possibilità di introdurre limiti di orario necessari ad evitare, tra l'altro, danni alla salute umana e all'ambiente urbano, come previsto dalle recenti disposizioni di legge e in particolare dal D.L. 201/2011 "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" (convertito in legge 214/2011) con il particolare richiamo all'art. 34, commi 2 e 4, nel momento in cui si richiamano "*esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità*", ai fini della previsione di limiti, programmi e controlli alla libertà di accesso e organizzazione e di svolgimento delle attività economiche;

Vista a tal proposito anche la sentenza della Corte costituzionale n. 300/2011, con la quale la Corte medesima ha precisato che le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d'azzardo sono finalizzate a tutelare i soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, ed a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, materie che non rientrano nell'ambito "*dell'ordine pubblico e della sicurezza*", di competenza legislativa statale;

Visto l'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e considerato che il Comune può adottare provvedimenti non solo a tutela della salute pubblica ma anche più in generale di quella individuale e collettiva della popolazione locale;

Visto il R.D. n. 773/1931 "*Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*" ed in particolare l'art. 110;

Visto il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27/10/2003 "*Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati*";

Visto altresì il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007 "*Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, che possono essere installati presso punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici*";

Visto il decreto direttoriale 27/07/2011 "*Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.*";

Visto il D.L. n. 158/2012 "*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*" (convertito in legge n. 189/2012);

Visto l'art. 50, comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 smi.;

Visto l'art. 118 della Costituzione;

Informate le Associazioni di categoria;

ORDINA

gli orari di apertura e di esercizio delle sale giochi, sale VLT e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro collocati in altre tipologie di esercizi, diversi dalle sale giochi, (es. esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco, pubblici esercizi di somministrazione, cioè bar e ristoranti, e circoli privati) sono determinati come segue:

1) ORARIO DI APERTURA DELLE SALE GIOCHI, SALE VLT E FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI DA GIOCO CHE CONSENTONO LA VINCITA IN DENARO, DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6, DEL TULPS, R.D. 773/1931

1. A) L'orario di apertura delle sale giochi e sale VLT, autorizzate ai sensi dell'art. 86 TULPS, R.D. 773/1931, e di funzionamento degli apparecchi e congegni automatici da gioco che consentono la vincita in denaro, è fissato su tutto il territorio comunale **dalle ore 10.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, festivi compresi.**

1. B) Sale gioco e sale VLT che attuano azioni per il contrasto della ludopatia in base ad apposita Convenzione con l'Amministrazione Comunale, e che, precisamente, rispettano tutte le seguenti condizioni:

- forniscono un servizio di assistenza psicologica con la presenza in sala di uno psicologo, per 8 ore settimanali, due giorni alla settimana, variabili, dalle 16 alle 20; la presenza in sala dello psicologo dovrà essere attestata in apposito registro e controfirmata dal professionista incaricato dal titolare dell'attività.

- informano i frequentatori in merito a tale servizio con comunicazioni affisse all'interno e messaggi digitali sui monitor in sala

- sospendono alle ore 23.00 la somministrazione di alcolici
- si dotano di un servizio di guardiania a partire dalle ore 21 fino alla chiusura.

Per dette tipologie di sale gioco e sale VLT l'**orario di apertura e di funzionamento** degli apparecchi e congegni automatici e da gioco che consentono la vincita in denaro è fissato su tutto il territorio comunale **dalle ore 9,00 alle ore 02,00 di tutti i giorni, festivi compresi.**

La verifica dell'esistenza di tutte le condizioni sopra riportate è rimessa agli organi di vigilanza e di polizia.

2) ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI DA GIOCO, DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6 DEL TULPS, R.D. 773/1931 COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZI DIVERSI DALLE SALE GIOCHI (esercizi commerciali, locali o punti vendita del gioco, pubblici esercizi di somministrazione, cioè bar e ristoranti, e circoli privati), autorizzati ai sensi degli art. 86 ed art. 88 TULPS

*L'orario massimo di **funzionamento** degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS , **collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra, è fissato dalle ore 10,00 alle ore 24,00, di tutti i giorni, festivi compresi.***

Per motivi inerenti la sicurezza urbana e la quiete pubblica, potranno essere determinati, con apposito provvedimento, orari di apertura diversi da quelli sopra definiti, sia per le sale giochi e sale VLT di cui al punto 1), che per il funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago, di cui al punto 2).

3) E' fatto obbligo a tutti i titolari delle attività in cui sono installati apparecchi che consentono la vincita in denaro di rendere noto al pubblico con apposito cartello da collocare sulla porta di ingresso del locale l'orario di funzionamento degli apparecchi che deve sempre rispettare i limiti massimi disposti con la presente ordinanza.

La violazione delle disposizioni di cui ai punti 1) 2) e 3) della presente ordinanza, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 fino ad un massimo di euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs.

267/2000, nei modi e nelle forme di cui alla L. 689/1981.

DISPONE

- la presente ordinanza entra in vigore trascorsi 15 gg. dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line;
- la sua più ampia comunicazione al pubblico attraverso gli organi di stampa e di informazione;
- la trasmissione al Corpo di Polizia Municipale, al Commissariato di Polizia di Stato, alla Compagnia Carabinieri ed alla Tenenza della Guardia di Finanza, ai fini del controllo.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Lì, 02/10/2014

IL SINDACO
MALPEZZI GIOVANNI
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)